

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 03/22/2012**

### **Svolgimento del processo**

Si tratta di appello del contribuente avvocato Sa. la. residente a Milano che ha impugnato la sentenza n. 235/35/2010 della Commissione tributaria Provinciale di Milano che ha respinto il ricorso in primo grado del contribuente avverso cartella di pagamento per imposta Irap relativa all'anno 2005.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio in questo grado di giudizio la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 10/11/2011 sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

La questione di merito in ordine alla debenza o meno del tributo Irap al caso di specie è stata già affrontata e risolta dai primi Giudici laddove affermano nella parte motiva della sentenza qui impugnata, l'assenza di una autonoma organizzazione in capo al ricorrente, avvocato esercente la professione in un appartamento ad uso promiscuo casa/studio utilizzando solo beni strumentali di struttura semplice e di uso comune, senza ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore. Sul punto la questione è pacifica tra le parti.

I primi Giudici concludono, pertanto, sul punto che l'attuale appellante non rientra tra i soggetti passivi della imposizione Irap.

La questione riguarda, dunque, la autonoma impugnabilità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis DPR n. 600/73 e priva di vizi propri.

Sul punto è agevole osservare che, ai sensi di consolidata giurisprudenza di merito e della Suprema Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei redditi costituiscono mere dichiarazioni di scienza che quindi possono essere confutate dal contribuente, successivamente alla loro presentazione anche in sede di opposizione a cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato e, quindi, non precedute da avviso di accertamento e rettifica, (in relazione alle quali ultime si può porre un problema di impugnabilità solo per vizi propri della cartella se non fosse stato impugnato l'avviso di accertamento previamente notificato al contribuente).

Giova, infatti, ricordare, per il caso di specie che non è prevista per il contribuente la possibilità che lo stesso invii la propria dichiarazione con annesso quadro Irap compilato insieme con altra dichiarazione con il quale possa precisare i motivi di non assoggettabilità al tributo Irap.

E ciò senza incorrere al contrario nelle sanzioni previste per la omessa compilazione del quadro ovvero per la omessa dichiarazione (dal momento che senza la compilazione del relativo quadro IQ si sarebbe generato un errore bloccante che avrebbe reso impossibile l'invio telematico dell'intera dichiarazione).

A ciò aggiungasi che nel caso di specie la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato costituisce il primo atto, ricevuto dal contribuente ed impugnabile per esternare la non assoggettabilità al tributo Irap.

Ne consegue la piena legittimità del comportamento del contribuente la cui opposizione , pienamente fondata nel merito, merita dunque pieno accoglimento.

Le spese di questo grado di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata annulla la cartella di pagamento. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del contribuente in complessivi euro 500,00 (cinquecento,00) oltre oneri di legge.

Milano 10 novembre 2011

Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012.

**Note di redazione**

Sentenza Commissione Tributaria regionale di Milano n. 3 del 13 gennaio 2012.